

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 21 aprile 2004, n. 7593.

Versa in condizione di incandidabilità il condannato in via definitiva alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per "falsità materiale commessa da un privato in atti pubblici", anche se successivamente all'elezione, e prima del ricorso prefettizio, allo stesso è stata concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 del Codice di procedura penale.

Omissis.

3. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

3.1. Il primo motivo di ricorso ripropone una questione che, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, è già stata scrutinata da questa Corte, anche se non già con la sentenza n. 2743 del 2001 (come indicato nel ricorso e nella memoria illustrativa), bensì con una successiva, n. 1362 del 2002.

In questa, infatti, è stato affermato il principio secondo il quale le cause di ineleggibilità di cui alla legge n. 55 del 1990 non si applicano nei confronti dei soggetti condannati con sentenza penale passata in giudicato che abbiano ottenuto la riabilitazione, giusta il disposto dell'art. 15, comma quarto - *sexies*, della legge n. 55 del 1990, a condizione che la pronuncia di riabilitazione sia intervenuta prima della presentazione della candidatura (nella specie, a consigliere comunale), attesa l'efficacia soltanto *ex nunc* di tale pronuncia, e senza che assuma, all'uopo, rilievo la data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

È, invece, pacifico che, nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la riabilitazione dalla condanna penale solo dopo la sua elezione alla carica di consigliere comunale.

Quanto al fondamento di tale rigorosa applicazione, che il ricorrente contesta invocando il diritto costituzionale di elettorato passivo e la sua tendenziale prevalenza su ogni limitazione legislativa qua e là formulata dal legislatore ordinario, va ricordato che proprio la Corte costituzionale, scrutinando altre disposizioni di legge, nelle recenti decisioni nn. 132 del 2001 e 25 del 2002, ha riaffermato la piena giustificazione di quelle disposizioni legislative che non consentono il ripristino di tale diritto inviolabile per colui che abbia subito una condanna penale, fra quelle nominate espressamente, o che ne invochi la lievità o la tenuità, richiedendo una modifica, per intervento del Giudice delle Leggi, della previsione legislativa.

Significativamente, la Consulta ha escluso la fondatezza della questione di costituzionalità concernente la mancata estensione alle fattispecie di ineleggibilità di cui all'art. 15 L. n. 55 del 1990 (ora sostituito dalle disposizioni contenute negli artt. 58 e 59 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), del regime della sospensione condizionale della pena operante con riguardo a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La questione è stata ritenuta infondata sia sotto il profilo della pretesa violazione del principio di rieducatività della pena, perché la ineleggibilità, come quella in questione, attiene ai «requisiti di accesso alle cariche elettive» e non alle conseguenze penali dei reati, sia sotto il profilo della lesione del diritto di accesso alle cariche elettive.

Secondo tale pronuncia, le fattispecie di incandidabilità, e quindi di ineleggibilità, per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e quindi di ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 (ora artt. 58 e 59 D.Lgs. n. 267 del 2000), a differenza dell'interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria, non rappresentano, non solo un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione, collegata al reato medesimo, quanto piuttosto sono l'espressione del «venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche elettive».

Anche nella sentenza n. 25 del 2002, la quale ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 anzidetto (ora sostituito dall'art. 58, comma 1, lettera a), dall'art. 59, comma 1, lettera a), e comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., tale *ratio decidendi* è stata ribadita e si è affermato che, in situazioni siffatte, non si pone un'esigenza di proporzionalità, per le misure in questione (ed, in particolare, per quella cautelare della sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, rispetto al reato commesso o alla gravità del fatto), in quanto esse conseguono piuttosto alla constatazione del «venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo», proprio in considerazione della finalità di prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale fornite di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici. Sicché non è in contrasto con la Costituzione la legge che abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione dei reati che danno luogo a quelle conseguenze, senza aver riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice di merito e, in specie, senza tener conto della circostanza

attenuante dell'azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale o del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato.

Il sistema giurisprudenziale costituzionale sembra, dunque, aver individuato il fondamento di quelle previsioni nella necessità che, per il candidato o l'eletto, non deve «venir meno un requisito soggettivo essenziale per l'accesso o la permanenza nell'organo elettivo».

Ed è in base a tale fondamento che deve ribadirsi l'orientamento già espresso da questa Corte, con la sentenza n. 1362 del 2002. La legge ordinaria, bilanciando una pluralità di valori costituzionali, ha fatto prevalere quello, pure di rango parametrico più elevato, dell'accesso (e della permanenza) alle cariche pubbliche elettive soltanto di coloro che possiedono, al momento dell'elezione (o successivamente ad essa), i requisiti espressamente stabiliti dalla stessa legge per essere eletti (o per mantenere la carica elettiva).

Non si tratta di un valore formale, come si è visto dalla ricognizione della giurisprudenza costituzionale, ma di un vero e proprio interesse sostanziale alla salvaguardia della pari capacità elettorale dei cittadini (cfr. Corte cost. sentt. nn. 264 del 1996 e 280 del 1992), che mira ad eliminare quei vantaggi ottenuti scorrettamente per questo o per quel candidato, illecitamente avvantaggiatosi con comportamenti «non virtuosi» sul piano dell'agire comune o nell'ambito delle funzioni pubbliche, per quanto successivamente essi non siano più censurati o censurabili, in ragione del buon comportamento tenuto dal suo autore, il quale potrà così tornare a competere anche nell'ambito elettorale.

3.2. Il secondo motivo, con il quale si chiede un riesame delle risultanze processuali presupposte rispetto al provvedimento amministrativo di incandidabilità, è inammissibile.

Questa Corte ha già precisato (Cassazione n. 2197 del 1988) che in tema di contenzioso elettorale amministrativo, pur se la Corte di cassazione è giudice anche del merito, si che deve ritenersi consentito alle parti di sottoporle anche la rivalutazione dei fatti di causa, tuttavia il suo giudizio si svolge al di fuori di ogni governo istruttorio e la conoscenza dei fatti le è consentita solo in base agli atti e ai documenti già prodotti in giudizio e ritualmente riprodotti nella fase di cassazione.

Poiché agli atti manca la sentenza penale, di cui si chiede il riesame, sull'ipotesi della sua scorretta conduzione da parte del Giudice del merito, l'esame della richiesta è perciò stesso preclusa.

3.3. Anche il terzo motivo, con il quale si censura la decisione di merito per l'applicazione dell'ipotesi di cui al citato art. 58, primo comma, lett. c), anche al caso dell'*extraneus* concorrente nel reato proprio, deve essere rigettato.

Questa Corte ha già risolto anche tale questione, con la sentenza n. 11140 del 2002 (confermata con la sentenza n. 2864 del 2004), affermando il principio secondo il quale la norma di cui all'art. 58, lett. c), del d.P.R. n. 267 del 2000 - secondo cui non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati ... per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio - non restringe la causa di decadenza ai soli soggetti che esercitano la pubblica funzione o il pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilità o di decadenza dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che abbia agito in situazione di concorso col primo.

Omissis.